

# ASSICURAZIONI CASALINGHE

*Il numero degli infortuni registrati in ambito domestico è purtroppo elevato. Gli incidenti delle donne, legati alle attività domestiche o di cucina, sono più numerosi di quelli degli uomini per i differenti ruoli svolti nella famiglia. Le cause di questi incidenti vanno ricercate nella disinformazione, nel comportamento imprudente, negli spazi inadeguati, nel crescente numero di elettrodomestici, nell'uso non accorto di farmaci e di prodotti per l'igiene. Lo Stato Italiano ha promosso una serie di iniziative dirette a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori domestici attraverso due strumenti:*

- la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni nelle abitazioni, anche attraverso una adeguata campagna di informazione;
- l'istituzione di una forma assicurativa contro i rischi derivanti da lavoro svolto in ambito domestico. Si tratta sostanzialmente di una polizza "grandi rischi" che tutela contro gli incidenti di una certa gravità.

Lo Stato italiano riconosce per la prima volta, con la

Legge n. 493 del 3 dicembre 1999, il valore sociale ed economico del lavoro svolto in ambito domestico.

Il lavoro domestico è l'insieme di attività svolte da uno o più soggetti n e l - l'abi-

t a z i o n e dove dimora il nucleo familiare, senza vincolo di subordinazione e gratuitamente.



Dal 1° marzo 2001 è diventata obbligatoria l'iscrizione presso l'INAIL di una o più persone dello stesso nucleo familiare che hanno queste caratteristiche:

- un'età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
- svolgono un'attività rivolta alla cura dei componenti la famiglia e dell'ambiente in cui dimora;
- non sono legate da vincoli di subordinazione;
- prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, non svolgono cioè altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione ad un altro ente o cassa previdenziale.

Rientrano tra i soggetti assicurabili:

- i pensionati, che non hanno superato i 65 anni;
- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia;
- coloro che, avendo già compiuto 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi o ragazze che sono in attesa di prima occupazione);
- gli studenti che, anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza, svolgono attività in ambito domestico;
- il lavoratore in cassa integrazione guadagni (CIG);
- il lavoratore in mobilità;
- i lavoratori stagionali, temporanei, a tempo determinato.

*Queste ultime tre categorie di lavoratori devono assicurarsi per i periodi in cui non svolgono attività lavorativa; il premio assicurativo, non essendo frazionabile, va versato per l'intero anno, ma la copertura assicurativa opera solo nei periodi in cui il soggetto non svolge attività lavorativa. Nell'ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia). Non sono soggette all'obbligo assicurativo le persone di età inferiore ai 18 anni e quelle che hanno superato i 65.*

*Non devono assicurarsi i lavoratori impegnati in:*

- Lavori socialmente utili (LSU), Borse di Lavoro, Corsi di formazione, Tirocini; tali persone, pur in assenza di rapporto di lavoro, svolgono un'attività che è assimilata a quella lavorativa prevista dalla legge;
- Lavoro part time, in quanto si tratta sempre di un'attività lavorativa a tempo indeterminato, anche se interrotta, che comporta l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

Dal 2005 a tutti coloro che hanno i requisiti di assicu-

rabilità previsti dalla legge n. 493/99 e non pagano il premio, sarà richiesta dall'Istituto la sanzione prevista dalla legge, graduata in relazione al periodo di inadempimento e comunque in misura non superiore al premio stesso (euro 12,91).

Oggetto dell'assicurazione sono esclusivamente gli infortuni avvenuti in occasione ed a causa del lavoro prestato in ambito domestico: cioè avvenuti nell'abitazione nella quale dimora la famiglia dell'assicurato, comprese le pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi, ecc.) e le parti comuni condominiali (terrazzi, scale, androni, ecc.).

Dal 1 gennaio 2007 sono risarciti gli infortuni dai quali consegue una inabilità permanente pari o superiore al 27%.

A decorrere dal 17 maggio 2006, è compreso nella tutela assicurativa anche il rischio morte.

Il costo annuale dell'assicurazione (detto "premio") è fissato in 12,91 euro, non frazionabili su base mensile ed è deducibile ai fini fiscali.

*E' a totale carico dello Stato il premio di coloro che presentano entrambi i seguenti requisiti:*

- possiedono un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui;
- fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

Per iscriversi è necessario pagare il premio utilizzando lo specifico bollettino di pagamento (intestato a INAIL Assicurazione infortuni domestici, P.le G. Pastore, 6 - 00144 Roma) da ritirare presso gli Uffici postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria (Federcasalinghe e Moica) ed i Patronati.

I soggetti per i quali il pagamento del premio è a carico dello Stato si iscrivono presentando alle Sedi dell'INAIL una autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti reddituali di esonero.

Il modello di autocertificazione può essere ritirato presso le Sedi INAIL, le Associazioni delle casalinghe, i Patronati e, una volta compilato, può essere consegnato agli stessi; tale modello può essere anche "scaricato" dal sito Internet dell'INAIL.

Le persone già iscritte riceveranno, entro la fine di ogni anno, una lettera da parte dell'INAIL con il bollettino di pagamento precompilato con i loro dati e l'importo da versare. Coloro che, per eventuali disguidi, non dovessero ricevere la suddetta documentazione a domicilio, dovranno utilizzare lo specifico bollettino di pagamento reperibile presso gli Uffici postali, le Sedi INAIL, le

Associazioni di categoria ed i Patronati.

Il versamento del premio dovrà essere effettuato ogni anno entro il 31 gennaio e solo se permangono i requisiti. Per coloro che sono esonerati dal versamento del premio è previsto il rinnovo automatico dell'assicurazione, con l'obbligo di denunciare all'INAIL solo il venir meno di uno dei requisiti assicurativi o reddituali, entro i successivi 30 giorni.

Coloro che raggiungono i requisiti per l'assicurazione dopo la data del 31 gennaio sono tenuti al versamento del premio, o alla presentazione del modello di autocertificazione, al momento in cui maturano i requisiti stessi.

Coloro che compiono il 65° anno di età nel corso dell'anno, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, devono pagare il premio assicurativo di 12,91 euro e risultano assicurati fino al 31 dicembre dello stesso anno.



#### Ulteriori informazioni possono essere richieste:

- Chiamando il numero verde 803.164;
- sul sito Internet [www.inail.it](http://www.inail.it);
- presso tutte le Sedi INAIL;
- presso le Associazioni delle Casalinghe:

**Federcasalinghe**

02 2941 9624; 06 8535 3928; 06 8535 3669

**Movimento Italiano Casalinghe**

030 200 6951; 06 5160 6044 ed i Patronati.